

Verbale di Accordo
ex art. 4, commi 1-7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Roma, 14 gennaio 2016

tra

- HR Services S.r.l., assistita da Unindustria Roma


e

- SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, unitamente alle R.S.U.

Premesso che:

- la saturazione del mercato delle telecomunicazioni ha determinato rilevanti ripercussioni sui processi organizzativi e produttivi aziendali;
- gli effetti sono riscontrabili anche in HR Services S.r.l., Società del Gruppo Telecom Italia che produce ed eroga servizi "People Value" per il mercato captive;
- il contesto di mercato in cui opera HR Services S.r.l. rende necessaria una ri-focalizzazione dei servizi, allineandoli agli standard più evoluti;
- si rende, pertanto, necessaria una revisione dei processi organizzativi e produttivi, incidendo sulla struttura dei costi e sul remix delle competenze con l'introduzione di new capability anche attraverso il ricambio generazionale;
- uno degli strumenti individuati è il ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall' art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 che consente di risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 - all'art. 4, Comma 1 - prevede che, nei casi ivi indicati, possano intervenire accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per incentivare l'esodo consensuale dei dipendenti più anziani;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.




1. Il presente accordo ha, quali destinatari, i dipendenti che esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 31.12.2018 e che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla risoluzione medesima secondo quanto indicato dalla legge in premessa e dai provvedimenti del Ministero del Lavoro e dell' INPS di essa esplicativi, sino a un massimo di 25;
2. a favore di tali dipendenti HR Services S.r.l. si impegna a corrispondere all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, comprensive dell'adeguamento alle speranze di vita, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare allo stesso Istituto la contribuzione correlata per lo stesso periodo;
3. HR Services S.r.l. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato annuale, fissando un termine perentorio per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante;
4. HR Services S.r.l., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
5. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, al dipendente sarà comunicato l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che il dipendente stesso sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile;
6. nei confronti del dipendente che, al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata, si trovi nelle condizioni di subire la penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico prevista dalla legge n. 214/2011, HR Services S.r.l. erogherà, al momento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari alla riduzione percentuale permanente del trattamento pensionistico. Il calcolo verrà effettuato sulla base del dato nazionale ISTAT più aggiornato disponibile sulla speranza di vita alla nascita della popolazione italiana maschile e femminile e ad un tasso di attualizzazione del 4%;
7. l'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1 giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
8. a garanzia degli adempimenti di legge HR Services S.r.l. rilascerà all'INPS la prevista fideiussione;
9. le Parti convengono di effettuare, entro 1 anno dalla presente intesa, un primo incontro di verifica al fine di monitorare l'attuazione del piano;
10. resta inteso che, qualora nel corso della vigenza della presente intesa si verificassero cambiamenti della normativa previdenziale, ed in particolare dell'art. 4, commi 1 - 7ter, della legge n. 92/2012, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo, con particolare attenzione alle eventuali penalizzazioni subite dai dipendenti che hanno già aderito all'Accordo;
11. qualora, durante la vigente intesa, modifiche legislative introducano fattispecie di "flessibilità con penalizzazioni" per i lavoratori, tali da consentire l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato in tempi inferiori rispetto alla permanenza nella prestazione ex art.4, commi 1-7ter, della legge n.92/2012, convenuta con l'Azienda per maturare i requisiti previsti attualmente dalle norme previdenziali (legge n.214/2011 cd. legge Monti/Fornero) per la pensione di vecchiaia o anticipata, HR Services S.r.l. si atterrà comunque alle previsioni di cui al citato art.4 e agli accordi convenuti con il singolo dipendente, salvo il caso in cui sia il dipendente stesso a manifestare la volontà di aderire alle predette "flessibilità" mediante presentazione della domanda di pensione; in tal caso HR Services S.r.l., a partire dalla data di decorrenza della pensione, sospenderà i trattamenti previsti del suddetto art.4;


12. qualora inoltre, sempre nell'arco della vigente intesa, vengano definiti nuovi strumenti giuridici atti a favorire l'esodo anticipato dei lavoratori, le Parti si impegnano a prendere in esame tali nuovi strumenti e a valutare l'adozione, se di pari o maggiore utilità per i lavoratori e di maggior convenienza per l'Azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Unindustria Roma



per HR Services S.r.l.



per SLC-CGIL



per FISID-CISL

per UILCom-UIL

per le R.S.U.



